

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2664

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati nella seduta del 13 febbraio 1991 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati SAPIENZA, AUGELLO, RIGGIO, SANFILIPPO, LUCENTI, LAURICELLA, CAVICCHIOLI e RAIS (4836); LAURICELLA, LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI, LUCENTI, SANFILIPPO, MANNINO Antonino, SINATRA, FOLENA e MANGIAPANE (4898)

(V. Stampato Camera nn. 4836-4898)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 febbraio 1991*

**Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214,
recante norme in materia di versamenti volontari in favore
dei lavoratori del settore solfifero siciliano**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della Regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.